

Colloquium

L'Unione europea tra pandemia, nuove crisi e prospettive future

A cura di Denise Milizia e Alida Maria Silletti

ISSN 2281-9290
ISBN 978-88-5513-097-4

Copyright 2023

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto
Via Cervignano 4 - 20137 Milano
Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e. l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

La Commissione europea sostiene la presente pubblicazione
mediante risorse attribuite a Europe Direct Puglia

Cofinanziato dall'UE



EUROPE DIRECT
Puglia



Centro di
Documentazione Europea
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

I contributi sono stati sottoposti a valutazione tramite referaggio cieco.

Videoimpaginazione: Paola Mignanego
Stampa: Logo

Sommario

Prefazione	7
<i>Giuseppe Moro - Valeria Di Comite</i>	
L'Europa e il mondo in un contesto di crisi multiple e multiformi	9
<i>Denise Milizia - Alida Maria Silletti</i>	
Interview to Stanley Johnson	21
<i>Denise Milizia - Alida Maria Silletti</i>	

SEZIONE 1

Le crisi declinate in una prospettiva giuridico-istituzionale europea

La Conferenza sul futuro dell'Europa: le prospettive di riforma dell'Unione europea secondo i cittadini e la loro (difficile) attuazione	35
<i>Angela Maria Romito</i>	
La risposta dell'Unione europea all'invasione dell'Ucraina tra condanna della condotta russa e solidarietà alla popolazione ucraina	51
<i>Valeria Di Comite</i>	
Le iniziative internazionali e dell'UE rispetto ai crimini compiuti nella guerra in Ucraina	69
<i>Egeria Nalin</i>	

SEZIONE 2

Quali crisi? Alcune prospettive linguistico-istituzionali nazionali e internazionali

Le Pacte vert pour l'Europe et les termes de la relance. Étude linguistique de deux corpus français et italien	83
<i>Gabriella Serrone</i>	

Les “petites phrases” de la campagne présidentielle de Marine Le Pen: quel type d’information? <i>Alida Maria Silletti</i>	103
Political Polarization and the Coronavirus Pandemic in the United States <i>Laura Olson</i>	123
The Cost-of-Living Crisis in the UK: An Economy on the Edge <i>Marion Ellison</i>	143
“Facts, not Fear”: Islamophobia, Coronaphobia and the Language of Fear <i>Marisa Della Gatta</i>	165
Le Autrici	179

Valeria Di Comite

La risposta dell'Unione europea all'invasione dell'Ucraina tra condanna della condotta russa e solidarietà alla popolazione ucraina

DOI: <https://doi.org/10.7359/097-2023-dicv>

valeria.dicomite@uniba.it

ABSTRACT

This paper deals with the reaction of the European Union to the conflict caused by the Russian aggression on Ukraine. On one side, it analyzes the EU restrictive measures adopted up to June 2022 in order to push Russia to change its conduct. On the other side it examines the action of the EU in favor of people fleeing Ukraine. It particularly focuses on EU Decision 382/2022 which establishes the temporary protection to displaced persons. The analysis of these two different aspects has the objective to show the position of the European Union in this conflict.

1. INTRODUZIONE

Il 24 febbraio 2022 le armate russe hanno invaso il territorio ucraino dando inizio a una guerra di aggressione. Secondo le parole del Presidente Vladimir Putin questa “special military operation” sarebbe giustificata, ai sensi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, trattandosi di una forma di autotutela avverso i crimini e gli atti di genocidio perpetrati nei confronti di cittadini russi¹. L’intervento militare

¹ “[...] The same thing is happening now. You and I simply have not been left with any other opportunity to protect Russia, our people, except for the one that we will be forced to use today. Circumstances require us to take decisive and immediate action. The people’s republics of Donbass turned to Russia with a request for help. [/] In this regard, in accordance with Article 51 of Part 7 of the UN Charter, with the sanction of the Federation Council of Russia and in pursuance of the treaties of friendship and mutual assistance ratified by the Federal Assembly on 22 February this year with the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic, I decided to conduct a special military operation. [/] Its goal is to protect people who have been subjected to bullying and genocide by the Kiev regime for eight years. And for this we will strive for the demilitarisation and denazification of Ukraine, as well as bringing to justice those who committed numerous, bloody crimes against civilians, including citizens of the Russian Federation [...]” (estratto dalla dichiarazione del Presidente della Federazione russa Vladimir Putin, del 24 febbraio 2022, reperibile on line).

contro l'Ucraina – che tuttora continua nel totale disprezzo del diritto umanitario e con la commissione di gravi crimini internazionali² – è stato condannato da numerosi Stati della Comunità internazionale, come si evince chiaramente dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022 che qualifica tale operazione come una violazione del divieto dell'uso della forza previsto dall'art. 2, par. 4 della Carta³. Si deve tuttavia ricordare che a causa dei 5 voti contrari e delle 25 astensioni non si è giunti a un'unanime condanna della condotta russa. Peraltro, il veto russo impedisce, ovviamente, il funzionamento del Consiglio di Sicurezza dell'ONU⁴ e, di conseguenza, l'attuazione delle misure previste dal capitolo VII della Carta (Ingravallo 2023).

Immediata è stata anche la risposta dell'Unione europea: tutte le sue istituzioni hanno dichiarato di condannare la condotta russa⁵. Segnatamente, il Consiglio europeo nelle conclusioni “sull'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti

² In tema si veda il contributo di E. Nalin (questo volume).

³ Il 2 marzo 2022 l'Assemblea Generale (nella quale come è noto vige la regola *one State one vote*) ha approvato la Risoluzione intitolata “Aggression against Ukraine” ricordando gli obblighi derivanti dall'art. 2 della Carta. Nella Risoluzione si condanna l'intervento russo e si chiede l'immediata cessazione delle ostilità (A/RES/ES-11/1, del 2 marzo 2022, approvata nell'undicesimo periodo straordinario di sessioni di emergenza con 141 voti favorevoli; 35 Stati astenuti, tra cui si contano Cina e India; nonché i voti contrari di 5 Stati: Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Siria ed Eritrea). Nella successiva Risoluzione del 24 marzo 2022, relativa alle “Conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina”, l'Assemblea Generale ha tra l'altro affermato che l'offensiva militare russa contro il territorio “sovrano” dell'Ucraina “raggiunge proporzioni che la Comunità internazionale non aveva visto in Europa da decenni” (A/RES/ES-11/2, del 24 marzo 2022).

⁴ Il veto russo ha impedito l'approvazione della bozza di Risoluzione del Consiglio di Sicurezza (il cui *draft* aveva ottenuto il supporto di 81 Stati membri delle Nazioni Unite) che condannava la condotta russa e riconosceva la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti (S/2022/155, votata il 28 febbraio 2022 con 11 voti a favore, veto di Russia e astensione di Cina, Emirati Arabi Uniti e India).

⁵ In particolare, il Parlamento europeo ha affermato quanto segue: “1. condanna con la massima fermezza l'aggressione militare illegale, non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e l'invasione di quest'ultima nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione; [/] 2. chiede che la Federazione russa ponga immediatamente fine a tutte le attività militari in Ucraina, ritiri incondizionatamente tutte le forze militari e paramilitari e le attrezzature militari da tutto il territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale [...]”.

dell'Ucraina”, approvate lo stesso 24 febbraio, si è espresso con queste parole:

Il Consiglio europeo condanna con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo sottolinea che ciò include il diritto dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. La responsabilità di questo atto di aggressione e di tutte le distruzioni e perdite di vite umane che ne risulteranno ricade interamente sulla Russia, che sarà chiamata a rispondere delle sue azioni.

Alle dichiarazioni di condanna hanno fatto seguito una serie di azioni concrete dell'Unione europea finalizzate, da una parte, a condannare la Russia e la Bielorussia⁶ per le loro responsabilità in questa terribile guerra e, dall'altra, a sostenere il governo e la popolazione ucraina. L'approvazione e l'attuazione di alcune misure che costituiscono una significativa novità – e manifestano come l'Unione europea risponda unita e con efficacia di fronte alle situazioni di crisi – non hanno però mancato di destare preoccupazioni e critiche in quanto finalizzate a supportare l'azione militare dell'Ucraina contribuendo alla fornitura di armi ed equipaggiamenti militari “concepiti per l'uso letale della forza”, attraverso il ricorso allo strumento europeo per la pace (Vellano 2022)⁷.

In questo lavoro, non è possibile soffermarsi su tutte le questioni giuridiche sollevate da questa gravissima violazione del diritto internazionale che continua a mettere in pericolo la stabilità internazionale ed europea. Si considera opportuno concentrare l'attenzione su due specifici aspetti che manifestano come l'Unione stia reagendo, da un lato, per condannare la Russia e, dell'altro, per sostenere l'Ucraina. Pertanto,

⁶ È utile precisare che in questo contesto, la Bielorussia ha sostenuto l'azione russa mettendo a disposizione anche il proprio territorio per condurre le operazioni militari e per questa ragione alcune delle misure restrittive adottate dall'UE riguardano anche questo Stato.

⁷ Cfr. decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio del 28 febbraio 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, modificato con le successive decisioni (PESC) del Consiglio: 2022/471, del 23 marzo 2022; 2022/636, del 13 aprile 2022; 2022/809, del 23 maggio 2022, al fine di incrementare l'importo finanziario messo a disposizione per tale misure di assistenza sino a giungere nel mese di maggio all'importo totale di 1 840 000 000 €.

da un lato, si analizzano le misure restrittive (note anche con il nome di “sanzioni”) approvate dall’Unione per indurre la Russia a modificare la sua condotta e, dall’altro, si esamina lo strumento della “protezione temporanea” attuato per favorire l’accoglienza degli sfollati provenienti dall’Ucraina.

2. LE MISURE RESTRITTIVE NELLA SISTEMATICA DEL DIRITTO PRIMARIO DELL’UNIONE

Nei primi momenti successivi all’invasione dell’Ucraina gli Stati membri dell’Unione europea hanno manifestato una grande compattezza e risolutezza nel voler dare una risposta ferma contro la posizione russa in seno alle istituzioni dell’Unione. Tra le prime azioni intraprese dall’Unione europea meritano di essere ricordate le diverse misure restrittive per la cui adozione si è raggiunta prontamente l’unanimità in seno al Consiglio. Si tratta di nuove misure restrittive che hanno rafforzato e ampliato le misure già esistenti nei confronti della Russia sin dal 2014 a seguito dell’occupazione della Crimea.

Sotto il profilo dell’ordinamento dell’Unione europea, nella sistematica dei Trattati, il fondamento giuridico di ogni misura restrittiva si poggia su una duplice base giuridica: la prima è data nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dall’art. 29 del Trattato dell’Unione europea (TUE) e la seconda base giuridica è l’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per completezza, è opportuno ricordare che, in relazione ad altre situazioni, le “sanzioni individuali” possono essere stabilite anche in base all’art. 75 TFUE per combattere il terrorismo, oppure fondandosi sul regolamento 2020/1998 e sulla decisione (PESC) 2020/1999 per casi di gravi violazioni e abusi dei diritti umani⁸.

In considerazione delle specificità dell’ordinamento dell’Unione e, in particolare, nel rispetto della delimitazione delle competenze tra Stati membri e Unione europea, al fine di poter approvare una misura restrittiva è dunque necessario che il Consiglio approvi due diversi atti, in quanto è sempre necessaria una decisione in ambito PESC che per essere approvata richiede l’unanimità dei membri del Consiglio. Solo qualora tutti gli Stati membri siano d’accordo per adottare una decisio-

⁸ Il regolamento (UE) 2020/1998 e la decisione (PESC) 2020/1999 sono stati adottati entrambi dal Consiglio il 7 dicembre 2020.

ne ai sensi dell'art. 29 è quindi possibile approvare le misure restrittive previste dall'art. 215 TFUE. Quest'ultima disposizione recita che:

1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

Come evidenziato è, dunque, necessario avere il consenso unanime di tutti gli Stati membri in seno al Consiglio per poter approvare le misure restrittive. È opportuno ricordare che tali misure nel più ampio contesto del diritto internazionale si possono qualificare come contromisure ed hanno il fine generale di promuovere la pace e la stabilità internazionale e prevenire i conflitti nonché l'obiettivo specifico di produrre un cambiamento di condotta del destinatario (Jimenez García 2017; Poli 2019). Inoltre, le “sanzioni” devono rispettare una serie di requisiti poiché vanno imposte conformemente ai limiti stabiliti proprio dal diritto internazionale⁹. In particolare, esse devono essere attuate nel rispetto dei diritti fondamentali. Come ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea sin dal caso *Kadi*¹⁰, le misure restrittive che hanno carattere individuale devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale in modo da constatare il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il loro diritto di difesa e quello alla tutela giurisdizionale effettiva¹¹ (Vazquez Rodríguez 2021). Tale principio è oramai consolidato ed è attualmente previsto dall'art. 275 TFUE, peraltro la Dichiarazione n. 25 allegata al Trattato di Lisbona ricorda che per consentire un controllo giudiziario “esau-

⁹ In merito ai requisiti delle misure restrittive si possono consultare gli orientamenti del Consiglio dell'UE sulle sanzioni dell'8 dicembre 2003 (15579/03), aggiornati al 4 maggio 2018 (5664/18).

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-425/05 P, *Kadi e Al Barakaat International c. Commissione e Consiglio* nonché sentenza del 28 marzo 2017, causa C-72/15, *Rosneft*.

¹¹ Sulla tutela giurisdizionale delle persone giuridiche è di interesse l'evoluzione giurisprudenziale segnata dalla sentenza del 22 giugno 2021, *Venezuela c. Consiglio*.

riente” è necessario che le misure restrittive siano fondate su criteri “chiari e distinti”.

3. LE MISURE RESTRITTIVE FINALIZZATE A CONDANNARE LA CONDOTTA RUSSA

Le misure restrittive che l’Unione europea ha adottato a partire dal febbraio 2022 per reagire contro l’aggressione militare russa e che hanno colpito anche la Bielorussia sono state man mano ampliate sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Esse comprendono, infatti, numerose sanzioni economiche e finanziarie, che si applicano a numerosi settori compresi quello dell’informazione e dell’energia oltre che sanzioni individuali che comprendono “divieti di viaggio” e congelamento di beni e riguardano un foltissimo elenco di persone fisiche, giuridiche e altre “entità”: il tutto con il fine di rafforzare i loro effetti deterrenti (Poli 2022).

Le sanzioni adottate sino al mese di giugno del 2022 possono essere raggruppate in una serie di pacchetti di misure che nel presente lavoro sono sinteticamente indicati in ordine cronologico. È necessario premettere che esse trovano il loro fondamento giuridico sia sulle norme di diritto primario, già richiamate, sia su alcuni atti approvati nel 2014 a seguito dell’occupazione russa della Crimea e del controverso referendum sulla sua annessione (De Guttry 2014); atti che nel corso del conflitto del 2022 sono stati ulteriormente prorogati, modificati e implementati. Ci riferiamo, alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) 269/2014, entrambi del 17 marzo che introducevano misure restrittive individuali, nonché alla decisione 2014/512/PESC e al regolamento (UE) 833/2014, entrambi del 31 luglio 2014 che stabilivano altre rilevanti misure restrittive di carattere settoriale. La necessità di riesaminare, implementare e prorogare questi atti normativi si deve alla circostanza che gli stessi devono essere “temporanei” e vanno rivisti in funzione degli obiettivi che perseguono e specificamente della loro finalità di indurre al mutamento delle circostanze che ne hanno motivato l’approvazione.

Il primo pacchetto di misure del 2022 è stato adottato dall’Unione il 23 febbraio (ancor prima dell’inizio della cosiddetta “operazione speciale”) con l’obiettivo di condannare il riconoscimento delle zone delle province ucraine di Donetsk e Luhansk come parti del territorio russo. Infatti, il 21 febbraio 2022 la Federazione russa aveva riconosciuto unilateralmente l’indipendenza dei territori controllati dalle forze separati-

ste sostenute dalla Russia in tali province. Questo primo pacchetto già includeva una serie di restrizioni a transizioni finanziarie e commerciali nei settori di trasporti, telecomunicazioni, energia con le zone delle province di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino¹². Due giorni dopo – il 25 febbraio 2022 – l'Unione ha adottato un secondo pacchetto di misure che includeva la sospensione dell'accordo sui visti¹³, nuove restrizioni commerciali e finanziarie di carattere settoriale¹⁴ e ulteriori sanzioni individuali, tra cui quelle contro i membri della Duma statale russa e del governo, includendo, tra gli altri, il Presidente Vladimir Putin e il Ministro degli esteri Sergey Lavrov¹⁵.

¹² Il pacchetto del 23 febbraio comprende i regolamenti del Consiglio, 259, 260, 261, che modificano e attuano il regolamento 269/2014; il regolamento 262 che modifica il regolamento 833/2014; la decisione (PESC) 264 che modifica la decisione 2014/512/PESC; le decisioni 265 e 267 che modificano la decisione 2014/145/PESC; e, infine, il regolamento 263 e la decisione (PESC) 266 del Consiglio entrambi concernenti misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone. Quest'ultima decisione è applicabile sino al 24 febbraio 2023 in forza dell'art. 10.

¹³ Decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.

¹⁴ Il secondo pacchetto del 25 febbraio 2022 comprende la decisione (PESC) 2022/327 che modifica la decisione 2014/512/PESC e il regolamento 2022/328 che modifica il regolamento 833/2014 che introducono nuove misure di carattere economico e finanziario.

¹⁵ Per ampliare le misure restrittive individuali nel pacchetto del 25 febbraio è stata approvata la decisione (PESC) 2022/329 che modifica la decisione 2014/145/PESC. Nella sua motivazione si evidenzia che: "Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del Paese. Tale attacco rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Il 24 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna con la massima fermezza l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione nei confronti dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha dichiarato che la risposta dell'Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali sia individuali". In particolare, per le sanzioni individuali si considera che: "Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno modificare i criteri di designazione al fine di includere le persone e le entità che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio, nonché le persone ed entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo, e le persone fisiche o giuridiche associate alle persone o entità inserite nell'elenco". Di conseguenza nel regolamento 2022/330, che in base alla decisione (PESC) 2022/329 modifica il regolamento

Successivamente, il terzo pacchetto di misure, adottato tra fine febbraio e il 9 marzo, si è caratterizzato per la sua ampiezza e per la sua inedita portata. Per quanto concerne propriamente l'ambito delle sanzioni, con questo terzo pacchetto sono state introdotte misure innovative e di notevole rilevanza politica, infatti, per la prima volta si è deciso di sospendere la radiodiffusione in tutta l'Unione di ogni tipo di trasmissione di Russia Today e Sputnik per bloccare la propaganda russa¹⁶ (Lattanzi 2022). Inoltre, è stato vietato il sorvolo dello spazio aereo dell'Unione europea e l'accesso agli aeroporti dell'Unione da parte di qualsiasi aereo battente bandiera russa; è stato previsto il divieto di transazioni e il congelamento delle riserve di valuta della Banca centrale russa presenti nell'UE, nonché il divieto per sette banche russe di ac-

269/2014, si prevedono nuovi criteri per motivare l'inclusione di ulteriori persone fisiche e giuridiche nell'allegato che stabilisce la cosiddetta *black list*. Infine, con la decisione 2022/331 e il regolamento 332/269 che modificano rispettivamente la decisione 145/2014 e il regolamento 269/2014 sono state inserite altre persone fisiche (che sono giunte sino a 670) nell'allegato I. Ai numeri 669 e 670 sono elencati rispettivamente Putin e Lavrov.

¹⁶ Si vedano la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina nonché il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Nella motivazione della decisione 351/2022 e del regolamento 350/2022 si mettono in evidenza gli effetti destabilizzanti della campagna di manipolazione dei media finalizzata a screditare il funzionamento democratico delle istituzioni dell'Ue e dei suoi Stati membri per sostenere la politica russa contro l'Ucraina. Nel *considerando* 8 (che ha il medesimo tenore letterale per entrambi gli atti) si puntualizza che: "tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione". Sulla base di queste motivazioni si è deciso di comprimere la libertà di informazione e di vietare agli operatori controllati dalla Russia ed elencati nell'allegato di svolgere le seguenti attività: "la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, [...] anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati". Inoltre, sono stati sospesi "qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato [...]". L'allegato comprende: Russia Today English; Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish e Sputnik.

cedere al sistema SWIFT¹⁷. Inoltre, sono state adottate diverse misure restrittive nei confronti della Bielorussia che comprendono il divieto di transazioni con la sua Banca centrale e quello di accedere al sistema SWIFT per tre banche bielorusse; vietando altresì la fornitura di banconote denominate in euro alla Bielorussia e limitando i flussi finanziari tra quel Paese e l'Unione¹⁸.

Il 15 marzo è stato adottato un quarto pacchetto di misure restrittive che rafforzano le precedenti e includono nuove restrizioni commerciali per acciaio, ferro e prodotti di lusso; ampliano ulteriormente la lista dei destinatari di sanzioni individuali; vietano le transazioni con determinate imprese statali, la prestazione di servizi di carattere creditizio a qualsiasi persona o entità russa e, inoltre, introducono il divieto di nuovi investimenti nel settore energetico russo. Il successivo 8 aprile è stato approvato un quinto pacchetto di misure restrittive che, tra l'altro, riguarda nuovi prodotti come il legno, il cemento, i prodotti ittici e colpisce il settore dei trasporti stabilendo un blocco navale per le navi battenti bandiera russa e il divieto di accesso per i trasporti su strada russi e bielorusi. In questo quinto pacchetto sono previsti altresì divieti anche nel settore del carbone e di altri combustibili fossili solidi provenienti dalla Russia.

È proprio in relazione al settore energetico che all'interno dell'Unione si è aperta la dibattuta questione di quali misure adottare in considerazione della fortissima dipendenza dalla Russia nell'approvvigionamento di energia e in particolare di petrolio e soprattutto di gas. Ai fini dell'approvazione di sanzioni in questo settore, di fronte alle diverse posizioni statali, decisivo è stato il ruolo del Consiglio europeo che si è

¹⁷ I divieti concernenti le operazioni con la Banca centrale di Russia, l'impedimento all'accesso al sistema SWIFT per importanti banche russe e la prestazione di altri servizi finanziari sono previsti nella decisione (PESC) 2022/395 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e nel regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

¹⁸ Decisione (PESC) 2022/399 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina. Le tre banche sono indicate nell'allegato della decisione. Nonché regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

riunito il 30 e 31 maggio. In tale occasione, si è concordato di approvare un sesto pacchetto di restrizioni all'importazione che avrebbe riguardato anche il petrolio greggio e i prodotti petroliferi forniti dalla Russia, prevedendo però un regime derogatorio di carattere temporaneo per venire incontro alle esigenze di alcuni Stati membri la cui dipendenza dal greggio russo fornito attraverso oleodotto è dovuta alla loro specifica posizione geografica; ferma restando però la loro diponibilità a cercare fonti di approvvigionamento alternative¹⁹. Dando seguito al mandato del Consiglio europeo, il 3 giugno 2022, il Consiglio ha adottato il sesto pacchetto di sanzioni che oltre a includere il petrolio e i prodotti petroliferi tra i beni compresi nell'ambito materiale delle misure restrittive ha previsto l'esclusione dal sistema SWIFT per altre tre banche e ha inserito altri tre organi di informazione nella lista dei soggetti nei cui confronti applicare il divieto di radiodiffusione²⁰. Inoltre, nel medesimo pacchetto del 3 giugno sono state incluse ulteriori 65 persone fisiche e 18 entità tra i destinatari delle sanzioni individuali, raggiungendo così un elevatissimo numero di soggetti: 1.175 persone fisiche e 101 entità²¹.

In soli tre mesi l'Unione ha approvato numerose e ingenti misure restrittive "autonome" che hanno l'obiettivo di indurre la Russia a modificare la sua condotta e a negoziare una soluzione per porre fine a questo atroce conflitto.

La scelta dell'Unione di approvare misure restrittive che hanno un'ampissima portata materiale e soggettiva ha indubbiamente il pregio di manifestare apertamente la sua condanna politica alla guerra di aggressione. Tuttavia, non si possono tacere le gravose conseguenze economiche che dette sanzioni hanno per l'Unione, per i suoi Stati membri

¹⁹ Conclusione del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, punto 5.

²⁰ Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che in relazione al divieto di importazione di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia, espressamente sancisce alcune eccezioni nonché i regimi derogatori temporanei per Bulgaria, Cechia e Croazia (cfr. *considerando* da 8 a 11 nonché la norma che introduce nel testo modificato l'art. 4 *sexdecies*) e regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno, che modifica il regolamento (UE) 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (cfr. *considerando* da 15 a 19 nonché la norma che introduce nel testo di base l'art. 3 *quaterdecies*).

²¹ Decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

e per la sua popolazione, specialmente nell'ambito del settore energetico che, a sua volta, si ripercuote inevitabilmente su tutta l'economia. Gli effetti delle misure restrittive dell'Unione, considerate isolatamente non sarebbero sufficienti a far modificare la condotta della Russia; per questo motivo è importante sottolineare che analoghe “sanzioni” sono state adottate da parte degli altri membri della Comunità internazionale, come ad esempio Canada, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti. Sebbene sia evidente che i maggiori sacrifici economici si riversano sugli abitanti degli Stati europei (la cui dipendenza dalle risorse energetiche russe è nota), la portata cumulativa degli effetti economici delle misure restrittive imposte da numerosi Stati, a lungo termine, potrebbe indurre la Russia a negoziare una soluzione del conflitto.

4. LA PROTEZIONE TEMPORANEA NEL DIRITTO UE

Sin dai primi momenti della guerra di aggressione l'Unione ha altresì inteso sostenere il governo dell'Ucraina con diverse azioni di carattere economico, finanziario, militare e con aiuti alla popolazione. Tra le diverse misure approvate, in questo lavoro, ci sembra utile ricordare la “storica decisione”²² intesa ad attivare la “protezione temporanea” per accogliere gli sfollati provenienti dall'Ucraina.

È necessario premettere che la “protezione temporanea” è definita come:

la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.²³

Questa procedura è disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, che stabilisce norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati²⁴. Il

²² La scelta politica è stata da subito dichiarata “storica” dalla Commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson.

²³ La definizione di “protezione temporanea” è prevista dall'art. 2, lett. a) della direttiva 2001/55/CE.

²⁴ Recepita in Italia con d.lgs. del 7 aprile 2003, n. 85.

fondamento giuridico al momento della sua approvazione era l'art. 63, par. 2, lettere a) e b) del Trattato della Comunità europea (TCE), che è stato modificato con la riforma apportata dal Trattato di Lisbona, ed attualmente è l'art. 78, par. 2, lett. c) TFUE.

Per l'attivazione della "protezione temporanea" è necessaria una decisione del Consiglio che ai sensi dell'art. 5 richiede la maggioranza qualificata. Sino al 2022 non era mai stato trovato l'accordo politico necessario per l'attivazione di questa forma di protezione, nonostante se ne fosse sollecitata l'attuazione. La drammatica situazione che si è venuta a creare a seguito dell'intervento militare russo insieme alla scelta politica di sostenere l'Ucraina e la sua popolazione hanno indotto l'Unione ad aprire le porte agli sfollati utilizzando, per la prima volta, questa forma di protezione le cui procedure e regole attuative sono sensibilmente più agili rispetto a quelle dell'asilo o della protezione sussidiaria. L'attivazione di tale meccanismo, infatti, implica una serie di vantaggi di carattere procedurale sia per gli Stati sia per i diretti beneficiari in quanto avviene automaticamente da parte delle competenti autorità nazionali, senza aggravii procedurali.

La protezione, essendo "temporanea", è accordata ai beneficiari per una durata ben definita nella normativa dell'Unione: si tratta di un periodo di un anno, rinnovabile automaticamente di sei mesi in sei mesi per un "periodo massimo" di un ulteriore anno (art. 4 della direttiva 2001/55). Un'ulteriore proroga di un anno (giungendo quindi fino a tre anni) è possibile ai sensi dell'art. 4, par. 3 della direttiva con decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Qualora venissero meno le circostanze che hanno portato ad attivare la protezione temporanea, il Consiglio su proposta della Commissione potrebbe anche decidere di farla cessare fondandosi sui motivi dell'art. 6 della stessa direttiva.

5. L'ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA PER ACCOGLIERE GLI SFOLLATI DALL'UCRAINA

Tra i gravissimi problemi che hanno richiesto una tempestiva risposta è stato da subito particolarmente rilevante quello dell'accoglienza agli sfollati provenienti dall'Ucraina. Infatti, come indicano gli *orientamenti operativi* della Commissione europea, pochi giorni dopo l'inizio della cosiddetta "operazione speciale" russa, già 650.000 sfollati erano giunti negli Stati dell'Unione europea confinanti con l'Ucraina: Polonia, Slo-

vacchia, Ungheria e Romania²⁵ e nel mese di maggio erano già oltre 4 milioni. Per affrontare tale situazione si è raggiunto immediatamente un accordo politico e nella riunione del 3 marzo, il Consiglio dell'Unione ha approvato all'unanimità la decisione di agevolare l'accoglienza degli sfollati, attivando lo strumento della protezione temporanea previsto nella direttiva 2001/55/CE.

Sulla base della proposta della Commissione del 2 marzo 2022, con la decisione di esecuzione 2022/382, del 4 marzo 2022, il Consiglio ha accertato l'esistenza di un "afflusso massiccio nell'Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito di un conflitto armato" (art. 1), constatando l'esistenza del presupposto giuridico necessario per l'attivazione della direttiva stessa (Correra 2002; Di Pascale 2022; Peers 2022; Thym 2022).

Dall'esame dei ventisette *considerando* che compongono la motivazione della decisione 2022/382 si evincono le ragioni che hanno indotto l'Unione a ritenere la "protezione temporanea" la forma giuridica più adeguata a favorire l'arrivo degli sfollati dall'Ucraina. In particolare, il 16° *considerando* pone l'accento sulla "straordinarietà" ed "eccezionalità" della situazione alla quale è necessario fare fronte e sull'opportunità di evitare il "rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri".

Un aspetto di grande rilevanza risiede nell'aver accordato ai beneficiari della protezione temporanea il diritto di poter scegliere in quale Stato membro presentare la richiesta di protezione (16° *considerando* della decisione 2022/382), superando i gravi limiti esistenti in relazione alle domande di protezione internazionale per l'operare dei rigidi criteri di competenza statale di cui al Regolamento Dublino III²⁶.

La decisione del 4 marzo individua il suo ambito di applicazione soggettiva all'art. 2 e stabilisce anche alcuni criteri oggettivi per determinare i beneficiari della protezione temporanea, puntualizzando che essa si applica solo alle persone che sono "sfollate dall'Ucraina dopo il

²⁵ Cfr. decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea, 5° *considerando*; nonché, comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2022, "Orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere UE-Ucraina" (2022/C 104 I/01, p. 1).

²⁶ Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

24 febbraio 2022” a seguito dell’invasione delle forze armate russe. Pertanto, il primo elemento da considerare è il momento in cui i richiedenti protezione temporanea hanno lasciato il territorio ucraino.

Ai sensi dell’art. 2, par. 1, le categorie di persone che beneficiano *de iure* di tale protezione sono: i “cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022” (lett. a); gli “apolidi” e i “cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente prima del 24 febbraio” (lett. b); infine, i familiari delle categorie di persone contemplate nelle lettere a e b della disposizione in esame (lett. c). La nozione di familiare ai fini dell’applicazione della decisione è specificata al par. 4 dell’art. 1. La decisione 2022/382 interpreta in senso ampio la direttiva 2001/55, facendo rientrare nella nozione di “sfollati” non solo i cittadini ucraini ma anche le persone (individuate nella lett. b) che godevano in Ucraina di protezione internazionale o equivalente, nonché i loro familiari (Morgese 2022).

Dall’analisi dell’art. 2 della decisione 2022/382 è di tutta evidenza che tutti gli stranieri soggiornanti in Ucraina, senza beneficiare di protezione internazionale o equivalente, non possono beneficiare “automaticamente” della protezione temporanea. Tuttavia, la decisione tiene conto della posizione di queste persone affermando all’art. 1, par. 2 che gli Stati membri “applicano” la decisione 2022/382 “o una protezione adeguata” prevista nel proprio ordinamento nazionale agli apolidi e agli stranieri (non ucraini) che “possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine”. In altri termini, la decisione affida agli Stati membri la scelta della forma di protezione da accordare alle persone che in Ucraina godevano di diritto di soggiorno permanente e per le quali non sarebbe sicuro il rientro nel Paese di origine. Lo Stato membro, quindi, dovrà accertare questi due requisiti; eppure, potrebbe essere difficile per le persone che scappano sotto i bombardamenti da zone che sono state devastate dimostrare di avere il “permesso di soggiorno permanente”. Dal tenore letterale della norma, comunque, risulta evidente che, accertati questi due requisiti, anche queste persone godono del diritto alla protezione temporanea o a un’altra forma di protezione prevista dal diritto interno.

Infine, il par. 3 dell’art. 2 afferma che: “[a] norma dell’articolo 7 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadi-

ni di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine". Quest'ultima disposizione rimette alla piena discrezionalità degli Stati la scelta di determinare se accordare la protezione temporanea anche agli apolidi o agli stranieri regolarmente residenti in Ucraina ma non lungosoggiornanti alla data del 24 febbraio 2022.

L'Italia ha provveduto a dare attuazione, per la parte di sua competenza, alla decisione 2022/382 con il DPCM 28 marzo 2022, recante "misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso"²⁷. Ai sensi dell'art. 1, par. 3 del DPCM si è scelto di accordare la "protezione temporanea" alla categoria di persone elencate nell'art. 2, par. 2 della decisione 2022/382 (quindi ai lungosoggiornanti in Ucraina), invece, nulla è previsto per le persone indicate al par. 3 dell'art. 2 della decisione, impedendo quindi a queste persone di poter beneficiare della "protezione temporanea" in Italia. Inoltre, l'art. 1, par. 5 del DPCM stabilisce che i ricongiungimenti familiari in Italia sono consentiti solo nei confronti di coloro che soggiornano fuori dal territorio degli Stati membri dell'Unione. In altri termini, il familiare potrà ricongiungersi con il richiedente protezione temporanea solo se risiede in uno Stato terzo, quindi indirettamente si inducono gli sfollati a scegliere di richiedere la protezione temporanea nello Stato membro in cui già si trovano i propri familiari.

Ai beneficiari della "protezione temporanea", in base alla direttiva 2001/55, sono riconosciuti alcuni diritti minimi, ma gli Stati membri hanno la facoltà di offrire una tutela più ampia e condizioni più favorevoli. Si tratta in particolare di diritti collegati al diritto di soggiorno che a sua volta implica il rilascio di un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di durata della protezione. I beneficiari godono del diritto di soggiorno nello Stato membro in cui hanno scelto di presentare la domanda. Inoltre, per effetto della Dichiarazione degli Stati membri allegata alla decisione, già prima di ottenere il riconoscimento della protezione temporanea, agli sfollati ucraini è permesso di viaggiare nell'Unione per un breve periodo, cioè fino a 90 giorni, in quanto esenti dall'obbligo di visto (v. 16° *considerando* della decisione 382/2022).

Tra i diritti riconosciuti ai titolari di protezione temporanea si possono ricordare quello all'accesso all'istruzione per i minori, in condizioni di parità con i cittadini nazionali (art. 14 della direttiva 2001/55), nonché il diritto all'accesso al lavoro (art. 12 della direttiva 2001/55)

²⁷ Pubblicato in *GURI* Serie generale n. 89, del 15 aprile 2022.

che è stato completato con l'adozione di misure per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva 2001/55 stabilisce, inoltre, regole specifiche ai fini dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare (art. 15). Sono previsti anche il diritto all'alloggio, alle cure mediche, e a ottenere assistenza sociale e contributi al sostentamento. Una particolare attenzione è riconosciuta alla situazione dei minori non accompagnati (art. 16 della direttiva 2001/55) e alle vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza fisica e psichica.

L'analisi della decisione 382/2022 e soprattutto della normativa attuativa italiana porta a evidenziare un suo importante limite, infatti, è stabilito un trattamento differente in funzione della nazionalità e dello *status* del richiedente protezione temporanea: non tutti gli sfollati che fuggono dall'Ucraina godono delle medesime garanzie giuridiche. Se alcune differenziazioni sono pienamente legittime e rientrano in una chiara logica dovuta alla circostanza che i cittadini di altri Paesi terzi possono rientrare in modo sicuro nei loro Paesi di origine, sarebbe stato auspicabile stabilire adeguate forme di tutela per garantire analoghi diritti per tutte le persone che non possono rientrare in modo sicuro nel loro Paese di origine, a prescindere dalla loro nazionalità e da quello che era il loro *status* giuridico in Ucraina.

6. CONCLUSIONI

Alla luce dell'analisi dei diversi strumenti normativi esaminati nel presente lavoro e approvati dall'Unione tra fine febbraio e gli inizi di giugno 2022, da un lato, per condannare l'azione della Russia e, dall'altro, per sostenere le persone in fuga dall'Ucraina è possibile trarre alcune brevi considerazioni a caldo.

In primo luogo, una considerazione strettamente personale, riguarda le reazioni emotive che questo conflitto nel "cuore dell'Europa" provoca in me per cui mi appaiono giustificate e condivisibili le scelte dell'Unione di voler "mettere in campo" tutte le misure idonee a contrastare l'azione russa. Da giurista mi pongo però l'interrogativo della legittimità di tutte queste misure sotto il profilo del diritto internazionale. In una situazione di impossibilità di funzionamento del sistema di sicurezza collettiva dovuto al veto della Russia nel Consiglio di Sicurezza, è legittimo che gli Stati e le organizzazioni internazionali adottino misure unilaterali? Si può considerare che la violazione di un obbligo *erga omnes* consenta a tutti i membri della Comunità internazionale di reagire in aiuto dello Stato leso, e in che misura?

In questa occasione non è possibile soffermarsi sull'analisi giuridica di queste complesse questioni su cui la dottrina si è da sempre soffermata ma è almeno necessario sottolineare che le misure adottate dall'Unione per essere legittime devono conformarsi alle regole del diritto internazionale.

Dalla prospettiva del processo di integrazione europea è interessante formulare un'ulteriore osservazione, infatti, la circostanza che proprio tra fine febbraio e inizi marzo sono state adottate decisioni senza precedenti e con una grande portata politica ci consente di affermare che anche di fronte a questa nuova crisi l'Unione ha dimostrato di saper rispondere compatta di fronte alle difficoltà. Ricordiamo, infatti, che contemporaneamente all'adozione del "terzo pacchetto" di misure restrittive, si decideva di sostenere l'Ucraina non solo con strumenti di assistenza finanziaria²⁸ e con l'apertura delle frontiere agli sfollati ma anche con la controversa fornitura di armi ed equipaggiamenti militari. Queste scelte politiche senza precedenti e l'inaspettata coesione all'interno dell'Unione sono state ancora una volta la risposta alle sfide che inesorabilmente si pongono in questo difficile percorso di integrazione europea.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI²⁹

- Correra A., 2022. "Protezione temporanea per la popolazione ucraina: una svolta per la politica di asilo dell'Unione europea?", *Il Diritto dell'Unione Europea* 1. http://www.dirittounioneeuropa.eu/Article/Archive/index_html?id=234&idn=30&idi=-1&idu=-1
- De Guttry A., 2014. "Crisi Ucraina: quel referendum è illegittimo", *Commentary ISPI*, 7 aprile. <https://www.semanticscholar.org/paper/CRISI-UCRAINA%3A-QUEL-REFERENDUM-%C3%88-ILLEGITTIMO-Guttry/c0777824d0cd8e63dd6089cbc85ccee60812c73f>
- Di Pascale A., 2022. "Volere è potere! L'attivazione della protezione temporanea per l'accoglienza dei profughi ucraini nell'Unione europea", *Eurojus.it* 9, 1. <https://rivista.eurojus.it/volere-e-potere-lattivazione-della-protezione-temporanea-per-laccoglienza-dei-profughi-ucraini-nellunione-europea/>
- Ingravallo I., 2023. "L'aggressione della Russia all'Ucraina, tra diritto e potenza. Riflessioni critiche". In *La sostenibile leggerezza dell'umano. Scritti in onore di Domenico Garofalo*, Bari, Cacucci, pp. 167-176.

²⁸ Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina.

²⁹ Tutti i link ipertestuali sono stati verificati in data 31 gennaio 2023.

- Jimenez García F., 2017. “Medidas restrictivas en la Unión Europea: entre las ‘sanciones’ y el unilateralismo europeo”. En *Retos para la Acción exterior de la Unión Europea*, coordinado por C. Martínez Capdevila, E.J. Martínez Pérez, Valencia, Tirant lo Blanch.
- Lattanzi S., 2022. “Il Consiglio sanziona ‘la propaganda del Cremlino’ e sospende le attività di diffusione dell’agenzia di informazione Sputnik e del canale RT/Russia Today”, *BlogDUE*, 7 aprile.
<https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2022/04/Lattanzi-BlogDUE.pdf>
- Morgese G., 2022. “L’attivazione della protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina: *Old but Gold?*”, *BlogDUE*, 9 marzo.
<https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2022/03/Morgese-BlogDUE-1.pdf>
- Peers S., 2022. “Temporary Protections for Ukrainians in the EU, Q and A”, *EU Law Analysis*, 27 February.
<https://eulawanalysis.blogspot.com/2022/02/temporary-protection-for-ukrainians-in.html>
- Poli S., 2019. *Le misure restrittive autonome dell’Unione europea*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Poli S., 2022. “La portata e i limiti delle misure restrittive dell’Unione europea nel conflitto tra Russia e Ucraina”, *SIDIBlog*, 22 marzo.
<http://www.sidiblog.org/2022/03/22/la-portata-e-i-limiti-delle-misure-restrittive-dellunione-europea-nel-conflitto-tra-russia-e-ucraina/>
- Thym D., 2022. “Temporary Protection for Ukrainians: The Unexpected Renaissance of ‘Free Choice’”, *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 7 March.
<https://eumigrationlawblog.eu/temporary-protection-for-ukrainians-the-unexpected-renaissance-of-free-choice/>
- Vazquez Rodríguez B., 2021. “El locus standi de terceros Estados para interponer recurso de anulación contra medidas restrictiva de la UE: el asunto C-872/19 P, Venezuela/Consejo”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo – RDCE* 70, pp. 1037-1060.
- Vellano M., 2022. “La guerra in Ucraina e le conseguenti decisioni dell’Unione europea in materia di sicurezza e difesa comune”, *Il Diritto dell’Unione Europea* 1.
https://www.dirittounioneeuropea.eu/Article/Archive/index_html?ida=237&idn=30&idi=-1&idu=-1